



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 marzo 2022
(OR. en)

6872/22
ADD 1
LIMITE
PV CONS 12
JAI 288
COMIX 115

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)

3 e 4 marzo 2022

SOMMARIO

Pagina

AFFARI INTERNI

Attività non legislative

3. Risposta europea alla situazione in Ucraina 4
- a) Decisione relativa all'attuazione della protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001
- b) Altre questioni relative alla situazione in Ucraina
4. Asilo e migrazione: il punto sui progressi compiuti 4

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

6. Stato generale dello spazio Schengen 4
- a) Governance politica Schengen
- b) Relazione sulla situazione
7. Meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen – Regolamento del Consiglio 5

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

8. Conclusioni sull'azione della protezione civile in materia di cambiamenti climatici 5
9. Dichiarazione del Consiglio sugli avvisi rossi dell'Interpol 5
10. Varie 5

GIUSTIZIA

Attività non legislative

13.	Decisione del Consiglio sull'incitamento all'odio e sui reati generati dall'odio	5
14.	Diritti fondamentali	6
a)	Scambio di opinioni con il direttore dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA)	
b)	Conclusioni sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo	
15.	Questioni relative all'accesso a un avvocato	6
16.	Varie	6
a)	Accuse di traffico d'influenza	
b)	Accuse di violenze contro i manifestanti durante le proteste contro le restrizioni legate alla COVID-19	
c)	Azione penale nei confronti di un giudice polacco in Bielorussia	
	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	7

AFFARI INTERNI

Attività non legislative

3. Risposta europea alla situazione in Ucraina 6719/22

a) Decisione relativa all'attuazione della protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001

Accordo di massima sull'attivazione

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea e sul testo della decisione di esecuzione del Consiglio.

b) Altre questioni relative alla situazione in Ucraina

I ministri hanno inoltre proceduto a uno scambio di opinioni tramite videoconferenza con il ministro ucraino dell'Interno.

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

4. Asilo e migrazione: il punto sui progressi compiuti¹ 6264/22

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sullo stato dei lavori presentato dalla presidenza per quanto riguarda l'approccio graduale alla migrazione e all'asilo.

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

6. Stato generale dello spazio Schengen²

a) Governance politica Schengen

b) Relazione sulla situazione

Scambio di opinioni

6234/22 + COR 1

6408/22

A seguito della discussione svoltasi nella riunione del Comitato misto a livello ministeriale (documento 6964/22), il Consiglio ha convenuto di procedere sulla base della proposta della presidenza e di organizzare il prossimo Consiglio Schengen a giugno.

¹ A titolo eccezionale, alla presenza degli Stati associati Schengen.

A questo punto sono invitate le agenzie europee EUAA e Frontex.

² A questo punto sono invitate le agenzie europee Frontex, Europol ed eu-LISA.

7. **Meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen –
Regolamento del Consiglio** ☐ 6685/22
Orientamento generale

A seguito della discussione svoltasi nella riunione del Comitato misto a livello ministeriale (documento 6964/22), il Consiglio ha concordato un orientamento generale sul regolamento del Consiglio relativo al meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen.

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

8. **Conclusioni sull'azione della protezione civile in materia di
cambiamenti climatici** 6528/22
Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sull'azione della protezione civile in materia di cambiamenti climatici che figurano nel documento 6528/22.

9. **Dichiarazione del Consiglio sugli avvisi rossi dell'Interpol** 6217/22
Approvazione

Il Consiglio ha approvato la dichiarazione sugli avvisi rossi dell'Interpol.

10. **Varie**

Non sono stati sollevati punti tra le "Varie".

VENERDÌ 4 MARZO 2022 (ore 10.15)

GIUSTIZIA

Attività non legislative

13. **Decisione del Consiglio sull'incitamento all'odio e sui reati
generati dall'odio** ☐ 6523/22
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta di decisione, che mira ad estendere l'elenco delle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE ai "reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio".

14. Diritti fondamentali

a) **Scambio di opinioni con il direttore dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA)**

b) **Conclusioni sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo**

6406/22

Approvazione

a) Il Consiglio ha preso atto di una presentazione del direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sul lavoro svolto dall'Agenzia per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo.

b) Il Consiglio ha approvato conclusioni sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo, il cui testo figura nel documento 6877/22.

15. Questioni relative all'accesso a un avvocato

6319/22

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sull'accesso a un avvocato e sull'importanza di tale accesso in un sistema giudiziario efficace.

16. Varie

a) **Accuse di traffico d'influenza**

b) **Accuse di violenze contro i manifestanti durante le proteste contro le restrizioni legate alla COVID-19**

c) **Azione penale nei confronti di un giudice polacco in Bielorussia**

Informazioni fornite dalla delegazione polacca

Il Consiglio è stato informato dalla delegazione polacca in merito a questi tre punti. Anche la Commissione e varie delegazioni hanno contribuito alle informazioni fornite al Consiglio.

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 6544/22

**Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":**

**Decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'applicazione
dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con la
Repubblica di Vanuatu**
Adozione

DICHIARAZIONE DI MALTA

"Malta riconosce che, sulla base delle conclusioni della Commissione europea, il modo in cui vengono condotti i processi di cittadinanza per investitori a Vanuatu sembra porre problemi in materia di sicurezza e che la sospensione dell'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata proposta dalla Commissione europea è giustificata per tali motivi. Ciò è dovuto in particolare alla mancanza di procedure rigorose in materia di dovuta diligenza, che dovrebbero costituire una caratteristica essenziale di qualsiasi programma di cittadinanza per investitori. Malta ricorda tuttavia la sovranità dello Stato in materia di cittadinanza."

**Punto 17
dell'elenco dei
punti "A":**

**Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'UE nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico
settentrionale**
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 4.

L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

Punto 20
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e la negoziazione di modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005)
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 1

"La Commissione ritiene giuridicamente errato che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.

La decisione di avviare negoziati ha come unica base l'esistenza delle attribuzioni conferite dell'Unione e non già la determinazione di una competenza specifica. Ha l'effetto limitato di autorizzare la Commissione o l'Alto rappresentante, a seconda dei casi, a esercitare le proprie prerogative di avviare negoziati sancite dai trattati dell'UE. L'ambito di applicazione dei negoziati è pertanto determinato dall'ambito delle attribuzioni dell'Unione. Inoltre la libertà del prospettato partner di trattato dell'Unione di determinare l'ambito di applicazione dei negoziati non può essere limitata dalla decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati. Di conseguenza la base giuridica precisa dell'accordo futuro può essere determinata soltanto dopo che sia noto il contenuto dell'accordo.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 2

"La Commissione ritiene che il Consiglio possa rivedere e mettere ulteriormente a punto le direttive di negoziato di cui all'addendum della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, se opportuno e necessario nel corso di tali negoziati, solo sulla base di una precedente nuova raccomandazione della Commissione, nel rispetto del diritto di iniziativa della Commissione di cui all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria sostiene gli sforzi a favore della cooperazione internazionale in diversi settori per migliorare la preparazione e la risposta alle pandemie a livello mondiale e nazionale nell'ambito dell'architettura sanitaria globale.

La Bulgaria ritiene che la presidenza francese abbia migliorato considerevolmente il testo iniziale della proposta di decisione del Consiglio e delle direttive di negoziato di cui all'addendum della decisione; siamo pertanto in grado di sostenere lo spirito generale della decisione del Consiglio.

Tuttavia, quando si tratta di operare una chiara distinzione tra le materie che rientrano nelle competenze nazionali e quelle che rientrano nelle competenze dell'Unione, il testo è ancora contraddistinto da una parziale mancanza di chiarezza in quanto presenta segni di fragilità e ambiguità. Pur comprendendo che l'ambito di applicazione della decisione consiste nel conferire alla Commissione il mandato di negoziare su materie che rientrano nelle competenze dell'Unione, rileviamo con preoccupazione la mancanza di chiarezza delle disposizioni in settori sensibili, che lascia spazio all'interpretazione giuridica e a potenziali difficoltà per gli Stati membri nella fase dei negoziati. Per fugare qualsiasi dubbio, riteniamo pertanto essenziale evidenziare, sin dall'inizio di questo processo, diversi aspetti che sono stati discussi in modo approfondito e confermati, ma che non trovano riscontro esplicito nel progetto di documento.

In primo luogo, nel processo negoziale dovrebbe esserci una chiara distinzione tra le materie che rientrano nelle competenze nazionali e quelle che rientrano nelle competenze dell'Unione. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, in linea con il diritto primario dell'UE, la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, quale definita dalla base giuridica sostanziale, dovrebbe essere pienamente rispettata durante l'intero processo negoziale. Apprezziamo pertanto la conferma da parte della Commissione e della presidenza che gli Stati membri si riservano il diritto di negoziare autonomamente, in base alle rispettive posizioni nazionali, su materie di esclusiva competenza nazionale. A norma dell'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ciò riguarderà tutte le questioni legate all'organizzazione e alla fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica e al relativo finanziamento, in particolare in relazione a materie che potrebbero comportare obblighi finanziari per gli Stati membri in futuro.

Tenuto conto della persistente incertezza per quanto concerne la sostanza e il contenuto del futuro strumento internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, i meccanismi di coordinamento e, in particolare, il riferimento al regolamento sanitario internazionale (2005), riteniamo che tale chiarimento costituisca una garanzia indispensabile per gli Stati membri e una conferma di principi fondamentali quali la sussidiarietà, l'attribuzione delle competenze e una buona cooperazione interistituzionale.

In secondo luogo, chiediamo maggiore cautela nel fare riferimento a uno "strumento giuridicamente vincolante" e al pieno rispetto del testo della decisione adottata in occasione della sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità. L'ipotesi di uno "strumento giuridicamente vincolante" presuppone obblighi degli Stati membri e sarà oggetto del processo negoziale; in tale contesto, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di prendere le rispettive decisioni definitive. In base alle proprie prerogative nazionali, la Bulgaria ritiene che lo sviluppo di nuovi trattati e partenariati internazionali richieda un approccio attento che presenti un chiaro valore aggiunto rispetto agli accordi, ai meccanismi e alle iniziative già esistenti, ad esempio il regolamento sanitario internazionale (2005), evitando la duplicazione delle attività.

Da ultimo, ma non meno importante, riteniamo che tutti i riferimenti agli impegni finanziari nel progetto di decisione riguardino solo materie di competenza dell'UE. Gli impegni che riguardano i bilanci nazionali non sono contemplati dalla presente decisione, in quanto sono di esclusiva competenza nazionale. Data la mancanza di chiarezza sull'eventuale contenuto di un nuovo strumento internazionale e sugli obblighi, anche di natura finanziaria, che ne deriverebbero per gli Stati membri, è necessario tenere conto della capacità del settore sanitario nazionale di sostenere oneri aggiuntivi per l'attuazione di un eventuale nuovo accordo internazionale.

In tale contesto, tenendo conto in particolare dell'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dato che il ruolo guida degli Stati membri è comprensibile ma non è esplicitamente indicato nel testo della decisione che conferisce alla Commissione il mandato di negoziare su materie di competenza dell'Unione, la Bulgaria attuerà la raccomandazione di decisione del Consiglio nell'ambito delle competenze dell'Unione definite nel diritto primario dell'Unione europea. A nostro avviso, ciò non inciderebbe in alcun modo sulle competenze nazionali nel settore della politica sanitaria, comprese le posizioni che la Bulgaria potrebbe assumere nell'ambito delle sue competenze nazionali nel processo negoziale riguardante un futuro strumento internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale della riunione del Coreper e della sessione del Consiglio che adotta la decisione proposta."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"Riguardo alle direttive per la negoziazione di un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie contenute nell'addendum della suddetta decisione, la Polonia ritiene che nessun riferimento alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti debba essere incluso nel testo delle direttive.

La questione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti non è di competenza dell'Unione, bensì degli Stati membri, e tale riferimento nelle direttive è in contrasto con l'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce chiaramente quanto segue: "L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica".

Inoltre, l'inclusione del riferimento alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nelle direttive non è in linea con i considerando 6 e 7 della decisione stessa, in cui si sottolinea il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri e il ruolo unicamente ausiliario dell'Unione.

Per tale ragione riteniamo ingiustificato includere il riferimento alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nelle direttive di negoziato della Commissione."